

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BUZIO, CONTI PERSINI, CIOCE e PARRINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1979

Interpretazione autentica degli articoli 8 e 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — I militari ex combattenti, in virtù della legge n. 824 del 1971, hanno usufruito del beneficio di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge n. 336 del 1970, consistente nel conferimento del trattamento economico del grado superiore a quello di fatto posseduto all'atto di cessazione dal servizio.

Tenenti colonnelli e colonnelli, in particolare, sono rientrati in tale norma anche dopo l'emanazione della legge n. 804 del 1973 che istituiva, per la prima volta, con i suoi articoli 8 e 12, rispettivamente parametri e livelli retributivi.

La Corte dei conti ha sempre registrato i relativi decreti pensionistici che attribuivano ai tenenti colonnelli e colonnelli il trattamento economico rispettivamente di colonnello e generale di brigata, indipendentemente dal livello o parametro raggiunto all'atto della cessazione dal servizio.

Dopo dieci anni (dalla data 1° gennaio 1969 di entrata in vigore degli effetti economici della legge n. 336 del 1970) di regolare applicazione, secondo il sopra esposto

concetto interpretativo (sei anni dalla data 1° dicembre 1972 di entrata in vigore dei parametri e livelli), la sezione di controllo della Corte stessa, con deliberazione n. 891 del 20 luglio 1978, ha mutato il proprio orientamento precedente, affermando il principio secondo il quale, dopo l'entrata in vigore della legge n. 804 del 1973, il trattamento economico del grado superiore, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge n. 336 del 1970, per i colonnelli e tenenti colonnelli va attribuito solo nel caso in cui gli stessi, all'atto della cessazione dal servizio, siano in godimento dell'ultimo livello o parametro retributivo, che gli articoli 8 e 12 della legge n. 804 del 1974 prevedono per ciascuno dei predetti gradi.

Risulta evidente che la Corte dei conti è pervenuta a siffatta restrittiva conclusione, peraltro tardiva, su di una legge combattentistica a carattere concessivo, transitorio ed eccezionale, perchè, trascinata in un parallelismo, in realtà inesistente od indubbiamente forzato, fra carriere dei militari e quelle dei dipendenti civili dello Stato, ha

finito per dimenticare completamente l'atipicità della carriera e dell'assetto retributivo dei militari stessi.

Tale atipicità, di contro, non è sfuggita dalla mente del legislatore che, pur introducendo nella legge n. 804 del 1973 livelli e parametri, non ha certo voluto ridurre, sino quasi a vanificarli, i benefici previsti per i militari ex combattenti dall'articolo 2, secondo comma, della legge n. 336 del 1970, nè ha inteso creare una inammissibile sperequazione di trattamento tra tenenti colonnelli e colonnelli cessati prima e dopo la citata legge n. 804 del 1973.

Pochi esempi bastano per mettere in luce l'atipicità e la conseguente impossibilità di parallelismi fra carriera militare e civile:

cause intimamente collegate alle vicende belliche, quali, ad esempio, i massicci reclutamenti propri del periodo di guerra, hanno condotto i militari del servizio permanente ad avere uno sviluppo di carriera decisamente e fortemente più lento di quello del personale civile dello Stato, che di tali vicende non ha sofferto;

il sistema di avanzamento degli ufficiali, fra l'altro a numero chiuso, è ben noto per il suo rigore e per la sua selettività, cui contribuiscono continui corsi, in Italia ed all'estero, con esami e punteggio finale, ai quali gli ufficiali vengono sottoposti lungo l'arco della loro carriera;

i limiti di età per i civili sono eguali per tutti (anni 65); per i militari, di contro, sono diversi non solo fra Arma ed Arma ma perfino nella stessa Arma fra corpi e ruoli. Ciò sta a significare che i civili, grazie allo svolgimento più celere di carriera ed ai più ampi limiti di età, raggiungono in tempi brevi le massime qualifiche loro consentite ed i massimi parametri e livelli retributivi; i militari, invece (specialmente quelli che furono combattenti), raggiungono in limitato numero e più lentamente i massimi gradi loro consentiti e, ove effettivamente esistessero per i militari vere e proprie « classi di stipendio », queste non sarebbero facilmente raggiungibili od addirittura non verrebbero raggiunte proprio dagli appartenenti alle Armi più combattenti, i quali, per

ovvie ragioni di maggior logorio fisico e mentale, hanno i limiti di età più bassi. Un tipico esempio del genere si ha negli ufficiali piloti dell'Aeronautica militare (anni 54 e 55, rispettivamente per tenenti colonnelli e colonnelli);

« l'esodo volontario agevolato », che ha permesso ai civili, grazie alla maggior celebrità di carriera ed ai più ampi limiti di età, di usufruire della attribuzione della qualifica superiore, non è stato concesso ai militari. Si può, allora, parlare di parallelismo?

È evidente che privare detti ufficiali, aventi in gran parte oltre 35 anni di servizio, anche del beneficio di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge n. 336 del 1970, nella misura sin qui attribuita e sempre ritenuta legittima, significherebbe vanificare l'atto di giustizia riparatrice, per i danni fisici e di carriera derivati agli interessati a seguito degli eventi bellici, che la legge numero 336 del 1970 intendeva perseguire.

Stando così le cose, appare evidente la necessità, ora per allora, di una norma riflettente la vera natura dei livelli e parametri retributivi introdotti dagli articoli 8 e 12 della legge n. 804 del 1973; essa ha lo scopo di mettere in luce lo spirito del dettato legislativo, il quale ha inteso lasciare invariato per i militari ex combattenti il beneficio già precedentemente acquisito con l'articolo 2, secondo comma, della legge n. 336 del 1970 (trattamento economico del grado superiore al posseduto all'atto del collocamento in quiescenza), pur concedendo, con l'introduzione, per la prima volta, di parametri e livelli, riferiti rispettivamente ai gradi di tenente colonnello e colonnello, lievi miglioramenti economici, quale corrispettivo del danno provocato in tali posizioni gerarchiche dalla più lenta e selettiva carriera.

Essa è una interpretazione autentica e non provvedimento *ex novo* o modifica di già esistente provvedimento legislativo.

Come tale non si presta ad eventuali accuse di settorialità e corporativismo. Come tale non comporta ulteriori impegni di spesa.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Essa è riferita a militari ex combattenti e, quindi, ha carattere transitorio perchè abbraccia un ben delimitato arco di tempo.

Siffatta interpretazione non può essere legata all'*iter* di « provvedimenti » abbisognevoli di tempi lunghi, poichè deve urgentemente ridonare chiarezza a quello che fu l'iniziale, reale intendimento del legislatore, eliminando, una volta per sempre, quegli errori di letterale interpretazione che recentemente hanno condotto ad una vera e propria catena di gravi, inammissibili sperequazioni ed ingiustizie, mai volute dal legislatore stesso all'atto dell'emanazione della norma, errori riversatisi particolarmente a danno degli ex combattenti per i quali la norma stessa aveva carattere concessivo e

non restrittivo come all'atto della sua pratica applicazione si è verificato.

Con tale disegno di legge si assicura ai predetti ufficiali ex combattenti, che sono cessati nel corso del 1978 ed anni precedenti o che cesseranno successivamente dal servizio, lo stesso beneficio di cui hanno goduto non solo tutti i pari grado prima dell'entrata in vigore della legge n. 804 del 1973 ma anche quelli cessati dopo tale legge prima della delibera n. 891 della sezione di controllo della Corte dei conti.

Si confida nel benevolo esame e nell'approvazione sollecita del presente disegno di legge che ridona chiarezza e costituzionale parità di trattamento ad usufruenti di stesso articolo di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Con effetto dalla data della loro decorrenza, livelli e parametri retributivi, previsti dagli articoli 8 e 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, non s'intendono quali classi di stipendio ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336.